

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1518 del 4 dicembre 2023

Revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020 all'impresa individuale TASSONI DARIA (già HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA), ai sensi dell'Ordinanza n. 2 del 19/02/2019 e ss.mm.ii., Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici.

Visti:

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e in particolare, l'articolo 1, comma 2 del suddetto decreto legge;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 11, comma 2bis, del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- l'art. 2 bis comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2020;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, pubblicato in GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2019, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l'art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2022;

- l'art. 1, comma 764 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che ha ulteriormente prorogato il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, al 31 dicembre 2023;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante "Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148", con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;
- l'Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019 come modificato e integrato dalle Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, emanata a seguito della Deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 4 febbraio 2019, recante "Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per investimenti produttivi nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 "Legge di stabilità" (Art. 11 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei Comuni più colpiti dal sisma del 20-29 maggio 2012." che, all'art. 8 del dispositivo, dispone di incaricare il Responsabile del Procedimento di liquidazione, in collaborazione con la struttura del Commissario Delegato, di provvedere:
 - all'approvazione delle modalità operative per la rendicontazione dei progetti;
 - alla proposta di liquidazione dei contributi e ad ogni atto necessario per la gestione delle agevolazioni, comprese le revoche che si renderanno necessarie successivamente all'avvio del procedimento di rendicontazione;
 - I Decreti n. 854/2019, n. 925/2019, n. 940/2019, n. 963/2019, n. 1022/2019, n. 1067/2019, n. 1144/2019, n. 1182/2019, n. 1244/2019, n. 1371/2019, n. 1557/2019, n. 1067/2019 come rettificato da Decreto n. 1380/2019, con i quali si sono concessi i contributi previsti dalla richiamata Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019;
 - l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 e successive modifiche e/o integrazioni nonché l'Ordinanza n. 64 del 30 dicembre 2015 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché l'Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2018, nonché l'Ordinanza n. 17 del 28 giugno 2019 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per il supporto al Commissario delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dalle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i., n. 26/2016 e s.m.i., n. 13/2017 e s.m.i., n.31/2018 e n.2/2019 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";

- la Convenzione sottoscritta tra il Commissario Delegato e INVITALIA in data 28/06/2019 e repertoriata con il n. RPI/2019/265, il successivo atto di proroga e di integrazione di cui alla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2020 e repertoriata con il n. RPI/2020/613 nonché la Nota del Commissario Delegato, Prot. 0015509.U del 17/12/2021, con la quale è stata differita al 31/03/2022 la scadenza della citata Convenzione con INVITALIA;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione sottoscritto in data 31/03/2022 e repertoriato con il n. RPI 01/04/2022.0000155.U;
- il differimento al 28/02/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 14/12/2022.0011714.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000995 del 28/12/2022;
- l'ulteriore differimento al 30/04/2023 del termine di scadenza del suddetto atto di proroga e di integrazione della Convenzione realizzato con scambio di comunicazioni tra il Direttore Generale dell'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012, Prot. CR 24/02/2023.0001262.U e l'Amministratore Delegato di Invitalia Prot. 0000204 del 27/02/2023;
- la comunicazione del 26/04/2023 Rep. CR 26/04/2023.0002614.U con la quale il Commissario Delegato, ha richiesto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA - di garantire la continuità delle attività, nelle more dell'ottenimento del Nulla osta ministeriale;
- l'ulteriore atto di proroga e di integrazione della Convenzione per il periodo 01/05/2023 - 31/12/2023, repertoriato con il n. RPI 24/05/2023.0000329.U;
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 finale C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50";
- l'Ordinanza n. 7 del 23 maggio 2023, che individua nel Dott. Dario De Pascale, Dirigente Responsabile dell'Area Ricostruzione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – INVITALIA il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7/8/1990, n. 241 in relazione alle attività relative al procedimento amministrativo di erogazione dei contributi, fino alla predisposizione della proposta di Decreto da sottoporre alla firma del Commissario Delegato – svolte secondo quanto previsto dalla normativa –di cui alle Ordinanze n. 57/2012 e s.m.i. ad eccezione delle richieste di erogazione dei contributi, se effettuate contestualmente alla domanda di concessione del contributo stesso, n. 23/2013 e s.m.i. e n. 26/2016 e s.m.i. n. 13/2017 e s.m.i., n. 31/2018 e s.m.i., n. 2/2019 e s.m.i., n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23/2020 e n. 7/2022 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna;

Richiamato il comma n. 125 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, laddove afferma; “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Richiamato, in particolare, della suddetta Ordinanza n. 2/2019, e s.m.i., il punto in cui si dispone di approvare la programmazione delle risorse finanziarie utilizzabili per un importo pari ad € 35.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per la realizzazione dei suddetti investimenti produttivi nei territori colpiti dal sisma del 2012;

Dato atto che:

- in data **04/06/2020**, l'impresa individuale **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA** ha presentato domanda di concessione assunta al prot. **CR/2020/11789** ai sensi dell'Ord. 12 del 18 maggio 2020, il cui progetto consiste nella realizzazione di una nuova attività commerciale di affittacamere presso l'immobile sito in Via delle Scienze n. 45 nel Comune di Ferrara, con l'installazione di un sistema tecnologico per le prenotazioni, pagamenti ed accesso ai locali attraverso l'utilizzo dello smartphone;
- con il **Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020**, è stata concesso all'impresa individuale **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA**, con sede nel Comune di Ferrara (FE), in Vicolo della Lupa n.8, Partita IVA 01880100381, un contributo pari al 60% della spesa ammessa di **€ 254.743,50**, per un importo massimo di **€ 150.000,00**;
- per l'impresa individuale **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA** il termine ultimo per la conclusione degli interventi è fissato al 11/07/2021 ed al 11/09/2021 il termine ultimo concesso per la presentazione della rendicontazione delle spese;
- in data **21/05/2021** con **Prot. CR/2021/7275** l'impresa individuale **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA** ha richiesto la proroga degli interventi accolta dal Responsabile del Procedimento in data **27/05/2021** con **Prot. CR/2021/7453** che ha fissato al 10/05/2022 il termine per l'ultimazione degli interventi ed al 10/07/2022 il termine ultimo concesso per la presentazione della rendicontazione delle spese;
- con **Decreto n. 571 del 19 maggio 2022**, è stata accolta un'ulteriore richiesta di proroga straordinaria per l'ultimazione degli interventi di cui alla domanda di contributo presentata dall'impresa individuale **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA** che ha fissato al 10/10/2022 il

termine ultimo per la conclusione degli interventi ed al 10/12/2022 il termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle relative spese.

Preso atto, inoltre, che:

- l'impresa individuale **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA** ha richiesto con domanda acquisita al **Prot. CR/2022/11575 del 07/12/2022** l'erogazione a saldo del contributo concesso e ha presentato la documentazione di spesa prevista al paragrafo 39 del Bando approvato con la citata Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., attraverso l'applicativo SFINGE 2020, presso il quale è conservata agli atti;
- il Bando approvato con l'Ord. n. 2/2019 e ss.mm.ii., modificato con l'Ord. 12/2020, prevede all'art. 34 "che [...] *al momento della rendicontazione delle spese, l'immobile dove sono stati realizzati gli interventi stessi dovrà risultare quale unità locale o sede operativa del soggetto beneficiario e la relativa attività dovrà essere aperta al pubblico [...]*" e all'art. 48 che "[...] *l'attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo, sia ancora in corso di svolgimento oppure – nel caso di progetti finalizzati all'avvio di nuove attività – che sia stata effettivamente avviata*".

Rilevato che:

- nel corso dell'istruttoria di liquidazione, è emerso che a seguito di denuncia di modifica del 25/05/2023, l'attività prevalente svolta dall'impresa beneficiaria **HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA** consisteva nel commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale con codice ATECO 47.75.1 e che l'attività di hotel era stata dapprima sospesa dal periodo decorrente dal 13/07/2020 al 29/04/2023 e poi cancellata a partire dal 30/04/2023. Inoltre, dalla medesima Visura è altresì emerso che in data 07/06/2023 era stata registrata la variazione della denominazione dell'impresa individuale HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA in **TASSONI DARIA**, con trasferimento della sede legale nel Comune di Ferrara (FE), in Via Delle Scienze n. 45, Partita IVA 01880100381 e che a seguito di aggiornamento d'ufficio del 8/6/2023 risultavano cancellati i seguenti valori: Classificazione Ateco 2007-2022: 55.1 (fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze).

Considerato, che:

- dalla valutazione tecnico-amministrativa della domanda di pagamento ne consegue il mancato rispetto di quanto previsto **dall'articolo 34 comma 2 e dall'articolo 48 comma 1, punto 1 e 2 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii. come modificato dall'Ord. 12/2020**, in particolare:

-articolo 34 comma 2 rubricato "Termine di conclusione dei progetti":

2. *Ai sensi del presente bando la data di conclusione dei progetti coincide con la data dell'effettiva ultimazione degli interventi a cui afferiscono le spese previste nel progetto stesso, attestata, rispettivamente, da una dichiarazione del direttore dei lavori oppure dai documenti di consegna dei beni o del prodotto delle consulenze richieste, fatto salvo che, al momento della rendicontazione delle spese, l'immobile dove sono stati realizzati gli interventi stessi dovrà risultare*

quale unità locale o sede operativa del soggetto beneficiario e **la relativa attività dovrà essere aperta al pubblico**”;

-articolo 48 comma 1 rubricato “Obblighi di carattere generale”:

1. *I beneficiari del contributo hanno l’obbligo:*

- di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Regione, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;

- di provare, al momento della presentazione della domanda di pagamento del contributo, che l’attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo, sia ancora in corso di svolgimento oppure – nel caso di progetti finalizzati all’avvio di nuove attività – che sia stata effettivamente avviata;

Pertanto, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione ovvero il 10/12/2022, l’attività commerciale di affittacamere oggetto di finanziamento, non risultava effettivamente avviata ed aperta al pubblico, in quanto come anzidetto, era stata sospesa dal 13/07/2020 al 29/04/2023, e dal 30/04/2023 cancellata;

Considerato altresì che:

- nella domanda di pagamento, trasmessa dal beneficiario in data 7/12/2022, risulta la rendicontazione di spese diverse da quelle previste nel progetto approvato in sede di concessione del contributo. Difatti, il progetto approvato con Decreto di concessione n. 1586 del 11 settembre 2020 prevedeva la realizzazione di un affittacamere con 5 camere, da destinare ad affitti per brevi soggiorni, con acquisto di arredi, beni strumentali, attrezzature, hardware, software, realizzazione di siti internet e e-commerce, tuttavia, tali voci di spesa risultano assenti nella rendicontazione delle spese e la totalità dei costi sostenuti sono afferenti agli interventi per opere edili, murarie e impiantistiche, in parte non ammissibili poiché eccedono la quota massima di spesa stabilita da Decreto di concessione n. 1586 del 11 settembre 2020, ed ai servizi di consulenza specializzata e progettazione, in parte non ammissibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i) del bando di cui all’Allegato 1 dell’Ord. 12 del 18 maggio 2020. Conseguentemente, a fronte di una spesa rendicontata pari a € 284.756,18, è risultato ammissibile l’importo complessivo di € 115.200,00 ovvero, un importo inferiore alla soglia del 50% prevista dall’art. 51 comma 1 lett. i) e comma 3 del Bando di cui all’Allegato 1 dell’Ord. 2/2019 e ss.mm.ii. come modificato dall’Ord. 12/2020, in particolare:

- articolo 51 comma 1 lettera i) e comma 3 rubricato “Quando si incorre nelle cause di decadenza e revoca del contributo”:

1. *Si ha decadenza del contributo, con conseguente revoca dello stesso, oltre che nei casi previsti nei precedenti paragrafi del presente bando [...] quando: [...] i) il totale della spesa riconosciuta ammissibile a seguito dell’istruttoria della documentazione di rendicontazione scenda al di sotto della soglia del 50% del costo del progetto originariamente approvato o al di sotto della soglia minima di investimento di € 10.000,00 prevista nell’articolo 7”;*

3. *Si avrà inoltre decadenza del contributo con conseguente revoca dello stesso nei seguenti casi: [...] nel caso in cui il progetto realizzato non sia conforme a quanto previsto nella domanda presentata, per la parte di spesa coinvolta e a condizione che la parte di progetto non conforme non sia tale da inficiare l’intero progetto.*

Preso atto, inoltre, che:

- in data **01/09/2023** con numero di protocollo **CR/2023/5324** è stata inviata al beneficiario, ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ricorrendo i presupposti per il mancato rispetto dell'articolo 34 comma 2, dell'articolo 48 comma 1 e dell'articolo 51 comma 1 lettera i) e comma 3 del Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii. come modificato dall'Ord. 12/2020;
- in data **12/09/2023** con **Pec** il Beneficiario ha presentato le controdeduzioni che non hanno sanato le criticità emerse in quanto:
 - non è stata rappresentata alcuna circostanza che provasse come previsto dal Bando di cui all'Allegato 1 dell'Ord. 2/2019 e ss.mm.ii. modificato dall'Ord. 12/2020, che alla data del 07/12/2022 corrispondente alla rendicontazione delle spese, l'attività in relazione alla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi a contributo, fosse effettivamente avviata ed aperta al pubblico. Come sopra esplicitato, dalla Visura camerale storica della CCIAA di Ferrara n. T519820538 estratta dal registro delle imprese in data 21/06/2023, l'attività prevalente del beneficiario consisteva nel commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale con codice ATECO 47.75.1 e risultava cancellato il codice Ateco 2007-2022: 55.1 riferito alla fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze.
Il mancato rispetto delle prescrizioni del Bando è ulteriormente confermato dalle informazioni contenute nella visura camerale storica estratta in data 25/10/2023 dalla CCIAA di Ferrara n. T533661831 dalla quale emerge che il Codice ATECO riferito all'attività di affittacamere risulta inserito soltanto in data 14/06/2023, con segnalazione certificata di inizio attività di affittacamere presentata al Comune il 7/6/2023;
 - con riferimento alle spese rendicontate, l'impresa individuale **TASSONI DARIA** (già HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA), ha fornito alcune motivazioni per giustificare i maggiori costi per la categoria di spesa "Spese per opere edili, murarie e impiantistiche" e la mancata presentazione dei documenti di spesa riferiti ai beni strumentali (arredi, beni strumentali, attrezzature, hardware, software, realizzazione di siti internet ed e-commerce). Tuttavia le motivazioni rese non hanno consentito di ritenere i costi sostenuti per opere edili, murarie e impiantistiche interamente ammissibili poiché eccedenti la quota massima di spesa stabilita da Decreto di concessione n. 1586 del 11 settembre 2020, né di superare le criticità evidenziate con riferimento alla conformità del progetto, dal momento che per la realizzazione dello stesso, si rendeva necessario anche l'acquisto dei beni strumentali in quanto rientranti nel piano dei costi approvato con Decreto n. 1586/2020;

Ritenuto quindi di dover procedere con la revoca totale del contributo concesso con il Decreto n. 1586/2020;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di revocare totalmente l'importo del contributo pari a **€ 150.000,00** concesso con il **Decreto n. 1586 del 11 settembre 2020** all'impresa individuale **TASSONI DARIA** (gia' HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA) con sede nel Comune di Ferrara (FE), in Via Delle Scienze n. 45, Partita IVA 01880100381, CUP E79J19000640008;
2. che l'impresa individuale **TASSONI DARIA** (già HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA) non è tenuta al rimborso di eventuali somme riscosse, maggiorate degli interessi legali, in quanto non è stato emesso alcun decreto di liquidazione;
3. che copia del presente provvedimento venga trasmesso a cura del Responsabile del procedimento, attraverso l'applicativo SFINGE 2020, all'impresa individuale **TASSONI DARIA** (gia' HOTEL LUPA DI TASSONI DARIA) e comunicato altresì al "Settore gestione finanziaria-amministrativa degli interventi, rapporti con gli enti locali cratere sisma, gestione del contenzioso relativo al sisma", competente in seno all'Agenzia regionale per la Ricostruzione sisma Emilia 2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile davanti all'autorità competente, da parte del destinatario, entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall'avvenuta notifica dello stesso.

Bologna

firmato digitalmente

Stefano Bonaccini